



COMUNE DI ORBASSANO

Città Metropolitana di Torino

Viale R. Margherita, 15 – 10043 Orbassano (TO) - P.I. 01384600019 - Tel. 0119036.283
www.comune.orbassano.to.it – e-mail: patrimonio@comune.orbassano.to.it

REGOLAMENTO PER LA SOSTA A PAGAMENTO

APPROVATO CON D.C.C. n. 87 DEL 17/12/2021

**MODIFICATO CON D.C.C. N. 56 DEL 20/12/2022 e D.C.C. N. 65
DEL 28/09/2023**

ART. 1 - PREMESSE

Con D.C.C. n. 26 in data 23/02/1996, l'Amministrazione Comunale istituiva la sosta a pagamento nel centro del Comune di Orbassano prefiggendosi lo scopo di migliorare la percorribilità delle strade e garantendo, attraverso il pagamento delle aree di sosta, la rotazione dei parcheggi a breve termine per scoraggiare le soste più lunghe a favore dei residenti e delle attività commerciali presenti, contribuendo altresì alla riduzione dell'inquinamento acustico e dell'aria e del miglioramento della sicurezza per i pedoni, ciclisti e automobilisti.

Dal momento dell'adozione della citata deliberazione, la sosta a pagamento è stata regolamentata attraverso varie deliberazioni che hanno previsto diverse modalità di abbonamento ed esenzioni per i diversi utenti.

Le aree di sosta a pagamento sono attualmente distribuite lungo la viabilità pubblica, nelle piazze cittadine del centro storico e, come previsto dal Codice della Strada, il pagamento della sosta è supportato dagli apparecchi per il pagamento (parcometri) e dalla distribuzione dei ticket da apporre sui cruscotti.

ART. 2 - OBIETTIVI

Con il presente regolamento s'intende unificare e chiarire le modalità della sosta a pagamento sul territorio cittadino, prevedendo quali siano le categorie a cui concedere abbonamenti a costo agevolato e quali gratuitamente, in previsione anche di possibili future ampliamenti delle aree di sosta e del servizio.

ART. 3 - LA SOSTA AUTOVEICOLARE A PAGAMENTO NEL CENTRO URBANO – MODALITA' DI GESTIONE

La sosta a pagamento è prevista entro le aree stabilite dall'Amministrazione Comunale che saranno individuate sul territorio, mediante la tracciatura della segnaletica orizzontale blu e la segnaletica verticale prevista ai sensi del Codice della Strada. Le indicazioni potranno servire univocamente, anche a seguito delle possibili modifiche della sosta a pagamento che si potrebbero verificare nel prossimo futuro, a seguito delle mutate esigenze della cittadinanza, per sopravvenute modifiche urbanistiche ed edilizie del territorio e per le condizioni del traffico conseguenti all'arrivo della Metropolitana nel centro cittadino.

La sosta a pagamento si applica, nelle aree individuate, dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle 14:00 alle 19:30, per tutto l'anno, per un numero complessivo di circa 290 giorni.

Nei giorni festivi la sosta è gratuita.

Sarà prevista l'esclusione del pagamento della sosta nelle due settimane centrali del mese di agosto.

Nelle due settimane tra la festività del Natale e dell'Epifania, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di escludere il pagamento della sosta mediante l'adozione di apposito atto.

Sarà altresì esclusa dal pagamento la sosta nella giornata della festa patronale del 24 giugno, qualora ricadente in un giorno feriale”.

Le tariffe della sosta a pagamento sono aggiornate ogni anno con Deliberazione della Giunta Comunale e prevedono un'unica "zona blu" al costo di euro 1,00/H con delle modalità di abbonamento a tariffa agevolata:

ABBONAMENTI

❖ Residenti nelle zone blu

✓ per la prima auto del nucleo familiare:

- mensile	€ 10,00
- annuale	€ 100,00

➤ per la seconda auto del nucleo familiare:

- mensile	€ 20,00
- annuale	€ 150,00

➤ dalla terza auto del nucleo familiare:

- mensile	€ 55,00
- annuale	€ 500,00

❖ Non residenti nelle zone blu:

- mensile	€ 55,00
- annuale	€ 500,00

Tessera sostitutiva rilasciata per furto, smarrimento, deterioramento	€ 15,00
---	---------

E' istituita la sosta breve: le soste non superiori a 10 minuti sono gratuite e saranno comprovate da apposito scontrino rilasciato dai parcometri.

Le tariffe possono essere comunque soggette a variazione in seguito all'adozione annuale di apposita deliberazione della Giunta Comunale di determinazione delle tariffe e dei prezzi pubblici.

ART. 4 – AUTOVETTURE ESENTI AL PAGAMENTO DELLA SOSTA

- A. Sono esentate dal pagamento della sosta, **senza la necessità di esibire alcun contrassegno**, le seguenti categorie:
- le autovetture di servizio del Comune di Orbassano;
 - le autovetture di servizio dell'ASL TO3;
 - le autovetture per servizi di pubblica utilità; (Enel, Italgas, Operatori telefonici, Smat, ecc.);
 - le autovetture delle forze dell'Ordine e di Pubblica Sicurezza;
 - i mezzi dei Vigili del Fuoco;
 - le Ambulanze;

- g. gli autoveicoli per i servizi funerari con feretro al seguito;
- h. gli autoveicoli per il carico/scarico delle merci;
- i. le autovetture di servizio di trasporto pubblico;

B. Sono esentate dal pagamento della sosta, **esponendo il contrassegno della specifica autorizzazione sul cruscotto dell'autoveicolo**, le seguenti categorie:

- j. le autovetture del personale in servizio presso l'ASL To3;
- k. le autovetture dei medici in visita domiciliare (sosta gratuita per un'ora);
- l. le associazioni di volontariato e di assistenza espressamente autorizzate;
- m. le autovetture delle scuole guida (in corrispondenza della sede dell'attività), ai sensi della Legge 156/2021;
- n. le autovetture munite di contrassegno per il trasporto delle persone con disabilità;
- o. le autovetture condotte dalle donne in stato di gravidanza non accompagnate o con prole neonatale e i papà non accompagnati con figli di età non superiore a 2 anni, residenti nel comune di Orbassano ed in possesso di patente B in corso di validità o superiore (sosta gratuita per un'ora)

secondo le seguenti modalità:

- 1) le autovetture di cui al punto j) di proprietà dei dipendenti dell'ASL TO3, per motivi di servizio, possono essere autorizzate con specifico contrassegno da apporre sul cruscotto della vettura, con l'indicazione della targa e nel numero massimo di due vetture rilasciate durante l'anno solare, salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione Comunale;
- 2) le autovetture di cui al punto l) "Associazioni di Volontariato e di Assistenza", potranno essere autorizzate con specifico contrassegno da apporre sul cruscotto della vettura, con l'indicazione della targa, nel numero massimo di due tessere per ogni Associazione rilasciate durante l'anno solare, salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione Comunale;
- 3) le autovetture delle scuole guida, che abbiano la sede in zona blu, potranno essere autorizzate nel numero massimo di due tessere per ogni Autoscuola, rilasciate durante l'anno solare, salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione Comunale;
- 4) le autovetture di cui al punto n) "autovetture per il trasporto delle persone con disabilità" potranno sostare gratuitamente nelle aree di parcheggio a pagamento - qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati;
- 5) le autovetture di cui al punto o) "donne in stato di gravidanza, non accompagnate, o con prole neonatale, residenti nel comune di Orbassano ed in possesso di patente B o superiore in corso di validità" potranno sostare gratuitamente in tutti gli stalli contrassegnati della zona blu, per il termine massimo di un'ora, con l'apposizione del disco orario;
- 6) gli autoveicoli di cui al punto m) "addetti al carico e scarico merci" potranno sostare gratuitamente per il tempo strettamente necessario ad espletare le operazioni di carico e scarico, entro le postazioni assegnate, entro il tempo consentito dalle limitazioni previste in loco dalla segnaletica verticale.

Le modalità di richiesta e di rilascio sono indicate nei punti successivi.

ART. 5 - AUTORIZZAZIONE PER LA SOSTA A PAGAMENTO GRATUITA

Le categorie di soggetti a cui viene rilasciata l'autorizzazione annuale gratuita, mediante l'apposizione di tessera sul cruscotto della vettura, sono le seguenti:

1. i medici di base in visita domiciliare: le autorizzazioni sono rilasciate, su richiesta, ai singoli “medici di famiglia”, previa dichiarazione dell’A.S.L. del codice regionale di appartenenza; la tessera dovrà essere apposta sulla vettura, richiamante la targa della stessa ed avrà validità per il tempo massimo di un’ora, dimostrabile con l’apposizione del disco orario;
2. i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale con riferimento a tutte quelle situazioni in cui, per comprovate ed imprescindibili ragioni di servizio, risulta loro necessario recarsi in “zona blu” all’esterno della propria struttura sanitaria di appartenenza (ASL o Azienda ospedaliera); verranno rilasciate le autorizzazioni gratuite, su richiesta, al Responsabile della struttura medesima, per specifici autoveicoli di cui si richiamerà la targa nella tessera da apporre sul cruscotto. Le autorizzazioni saranno rilasciate nel numero massimo di due all’anno per ogni struttura sanitaria di appartenenza;
3. le Associazioni di volontariato con sede (anche decentrata) ad Orbassano, per il relativo personale che opera senza alcun scopo di lucro, nel campo dell’assistenza sanitaria alla persona, nella zona di sosta a pagamento. Le autorizzazioni saranno rilasciate a carattere impersonale, al legale rappresentante dell’Associazione richiedente, per specifici autoveicoli, di cui si richiamerà la targa nella tessera da apporre sul cruscotto;
4. i Ministri di culto che esercitano funzioni connesse all’espletamento del proprio ministero, per le Chiese di qualunque professione religiosa, aventi giurisdizione territoriale nella “zona blu”;
5. le Autoscuole con sede nella zona di sosta a pagamento per i veicoli adibiti a scuola guida; il rilascio dell’abbonamento avverrà previa presentazione di dichiarazione e relativa documentazione attestante la sede dell’attività nella zona a pagamento ed il numero dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida. Gli abbonamenti saranno rilasciati per i veicoli utilizzati per le lezioni di scuola guida, nel numero massimo due per ogni autoscuola. I veicoli dovranno recare l’apposita scritta “SCUOLA GUIDA”, ed esporre l’autorizzazione legata alla targa del veicolo.

Le tessere con l’indicazione della targa del veicolo autorizzato, dovranno essere apposte sul cruscotto. La mancata esposizione sarà motivo di sanzionamento.

ART. 6 - ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO

Su richiesta degli interessati, potranno essere rilasciate le autorizzazioni agevolate per la sosta a pagamento, mediante il pagamento di un abbonamento mensile o annuale, che darà diritto ad una tessera da apporre sul cruscotto dell’autoveicolo, correlata alla targa del veicolo, per le seguenti categorie:

- a) **cittadini residenti**: nelle vie individuate nella zona blu, i cittadini residenti appartenenti allo stesso nucleo familiare possono avere abbonamenti con le tariffe di cui all’art. 3. Le stesse tariffe saranno applicate anche ai cittadini residenti in vie limitrofe con numero ridotto di stalli di sosta disponibili, quali Via Gay di Quarti/Vicolo Moris (primo tratto partendo da Piazzetta Filatoì), Via Rivoli (tratto compreso tra P.zza Umberto I^e e Via Gay di Quarti), Vicolo Moris, Vicolo degli Orti.
- b) **cittadini non residenti**: nelle vie individuate nella zona blu, i titolari di attività imprenditoriali, artigianali, commerciali, di uffici e di attività lavorative varie, possono fare richiesta per un solo abbonamento (legato all’attività), con l’indicazione della targa dell’autoveicolo, in base alle tariffe di cui all’art. 3.

a) Abbonamenti per cittadini residenti

Per “**cittadini residenti**” si intendono:

- 1) le persone fisiche residenti nella zona a pagamento, proprietarie del veicolo o “titolari sul medesimo del diritto d’usufrutto o dei diritti loro derivanti da acquisto con patto di riservato dominio (vendita con riserva di proprietà)” o in leasing.
Il rilascio dell’abbonamento avverrà previa presentazione di autodichiarazione, da parte degli interessati, attestante la residenza nella zona a pagamento, la proprietà del veicolo o il pagamento in caso di leasing.
- 2) Le persone fisiche residenti nella zona a pagamento che utilizzano in modo esclusivo auto aziendali intestate alla società di cui sono dipendenti o amministratori (tramite un contratto di locazione stipulato con aziende di noleggio auto direttamente dal titolare dell’impresa).
Il rilascio dell’abbonamento avverrà previa presentazione di autodichiarazione, da parte degli interessati, attestante la residenza nella zona a pagamento e l’uso esclusivo del veicolo intestato alla società, di cui sono dipendenti o amministratori.
- 3) Il coniuge o il convivente residente nella zona a pagamento, non intestatario dell’auto, ma che utilizza il veicolo per cui richiede l’autorizzazione.
Il rilascio dell’abbonamento avverrà previa presentazione di autodichiarazione, da parte degli interessati, attestante la residenza nella zona a pagamento e quella dell’intestatario/proprietario dell’auto che ne autorizza l’uso.
- 4) Le persone fisiche residenti in comuni diversi dalla Città di Orbassano, che abbiano l’obbligo di residenza ai sensi dell’art. 12 del Testo Unico sugli Impiegati Civili dello Stato (DPR n. 3 del 10.01.1957) e che risiedono quotidianamente in Città avendo fissato la propria “residenza di fatto” all’interno della zona a pagamento per comprovate esigenze lavorative.
Il rilascio dell’abbonamento avverrà su indicazione scritta del legale rappresentante dell’Ente pubblico di appartenenza del beneficiario (sono esclusi gli Enti locali) con la quale l’Ente stesso si assume ogni responsabilità, anche penale, della veridicità della dichiarazione resa ai sensi del Testo unico sopracitato.
- 5) Le persone fisiche residenti nella zona a pagamento che, avendo fatto voto di povertà, utilizzano il mezzo dell’Ente Morale per l’espletamento della propria opera umanitaria (non potendo risultare intestatarie di alcun veicolo).
- 6) Le persone fisiche residenti nella zona a pagamento che hanno la disponibilità esclusiva del veicolo in forza di un contratto di locazione della durata di almeno un anno, dal quale risultano quali diretti contraenti-locatari.
Il rilascio dell’abbonamento avverrà previa presentazione di autodichiarazione, da parte degli interessati, attestante la residenza nella zona a pagamento e l’uso esclusivo del veicolo interessato, corredata da copia (o dall’indicazione degli estremi) del relativo contratto di locazione.
- 7) Le persone fisiche residenti nella zona a pagamento con auto intestata a società in genere o ditte individuali, presso cui il richiedente dimostri di prestare la propria attività lavorativa o dimostri di essere socio.
Il rilascio dell’abbonamento avverrà previa presentazione di autodichiarazione, da parte degli interessati, attestante la residenza nella zona a pagamento e l’uso esclusivo del veicolo interessato, con l’indicazione degli elementi necessari da cui desumerne la titolarità.

b) Abbonamenti per cittadini non residenti

Per “cittadini non residenti” si intendono:

- 1) I titolari di attività imprenditoriali, artigianali, commerciali, di uffici e di attività lavorative varie, che abbiano sede in “zona blu”.
Il rilascio dell’abbonamento avverrà previa presentazione di documentazione attestante l’attività in “zona blu”.

Le tessere dell’abbonamento, con l’indicazione della targa del veicolo autorizzato, dovranno essere apposte sul cruscotto. La mancata esposizione della tessera sarà motivo di sanzionamento.

Gli abbonamenti avranno validità finché permarranno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio e saranno rinnovati annualmente previa richiesta scritta corredata di autodichiarazione, con la quale si attesta il permanere delle condizioni che ne avevano determinato il rilascio.

ART. 7 – RINNOVO, SOSTITUZIONE DELLE TESSERE E ABBONAMENTI

Le tessere di abbonamento avranno validità per tutto l’anno solare di riferimento e scadranno il 31 dicembre di ogni anno. Il rinnovo sarà effettuato mediante la presentazione di una nuova dichiarazione, sottoscritta dal titolare, attestante il permanere dei requisiti che ne avevano giustificato il rilascio. Nel caso di dipendenti di attività aventi sede nella “zona blu” dovrà essere rilasciata dal datore di lavoro. Per tutte le altre categorie per cui è prevista l’attestazione di un Ente superiore, le dichiarazioni del permanere dei requisiti dovranno essere rilasciate da chi ne ha richiesto il rilascio.

In caso di perdita o furto della tessera di abbonamento o altro comprovato motivo di impossibilità a reperire il documento rilasciato, i titolari degli abbonamenti per la sosta a pagamento potranno ottenere una tessera sostitutiva, dietro la corresponsione di € 15,00 (quindici) per spese amministrative; la scadenza sarà la stessa dell’abbonamento originale che si intende sostituire.

In caso di vendita o furto dell’autoveicolo oggetto di autorizzazione, si potrà ottenere un nuovo abbonamento riportante i dati della nuova targa, avente la stessa scadenza del precedente, dietro la corresponsione di € 15,00 (quindici) per spese amministrative.

ART. 8 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente Regolamento, ai sensi dell’art. 61 del vigente Statuto Comunale, ad avvenuta esecutività della delibera che lo approva, viene pubblicato all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni, ed entra in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

In fase di prima applicazione, entrerà in vigore dopo l’affidamento in gestione del servizio della sosta a pagamento, che avverrà in seguito all’espletamento della gara d’appalto e dopo l’entrata a regime del nuovo servizio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia e le disposizioni ivi contenute si intendono automaticamente adeguate a seguito dell’emanazione di provvedimenti normativi generali.

INDICE

ART. 1 – PREMESSE	pag.	2
ART. 2 – OBIETTIVI	pag.	2
ART. 3 - LA SOSTA AUTOVEICOLARE A PAGAMENTO NEL CENTRO URBANO – MODALITA' DI GESTIONE	pag.	2
ART. 4 – AUTOVEETTURE ESENTI AL PAGAMENTO DELLA SOSTA	pag.	3
ART. 5 - AUTORIZZAZIONE PER LA SOSTA A PAGAMENTO GRATUITA	pag.	4
ART. 6 - ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO	pag.	5
ART. 7 – RINNOVO, SOSTITUZIONE DELLE TESSERE E ABBONAMENTI	pag.	7
ART. 8 – NORME TRANSITORIE E FINALI	pag.	7